

# **REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO**

## INDICE

Art. 1 Definizione delle borse di studio .....	3
Art. 2 Compenso .....	3
Art. 3 Genesi delle borse di studio.....	3
Art. 4 Bando di concorso .....	4
Art. 5 Requisiti generali di ammissione.....	4
Art. 6 Domanda di ammissione al concorso .....	4
Art. 7 Ammissione al concorso.....	5
Art. 8 Nomina della commissione esaminatrice ed espletamento del concorso.....	5
Art. 9 Criteri di valutazione .....	5
Art. 10 Graduatoria .....	7
Art. 11 Approvazione della graduatoria ed attribuzione delle Borse.....	7
Art. 12 Adempimenti dei vincitori .....	7
Art. 13 Profilo assicurativo del borsista.....	8
Art. 14 Profilo fiscale del borsista.....	8
Art. 15 Adempimenti della Fondazione nei confronti del borsista.....	8
Art. 16 Decadenza.....	8
Art. 17 Acquisizione di formazione e perfezionamento .....	8
Art. 18 Comportamento durante l'attività.....	9
Art. 19 Regolamento dell'attività del borsista .....	9
Art. 20 Rinnovo o proroga dell'attività del borsista .....	9
Art. 20 Sospensione temporanea dell'attività.....	10
Art. 21 Rilievi sul comportamento durante l'attività .....	10
Art. 22 Partecipazione a Congressi, Convegni etc.....	11
Art. 23 Mensa .....	11
Art. 24 Divieti.....	11
Art. 25 Incompatibilità.....	12
Art. 26 Certificazioni .....	12
Art. 27 Recesso.....	12
Art. 28 Risoluzione del rapporto .....	12
Art. 29 Controversie .....	13

### **Art. 1 Definizione delle borse di studio**

La borsa di studio è un contratto di formazione e di perfezionamento a favore di soggetti laureati svolto nell'ambito dell'attività di ricerca della Fondazione sotto la supervisione di un Responsabile.

La borsa di studio ha durata minima di 12 mesi e può essere finanziata con i fondi della ricerca corrente e della ricerca finalizzata, pubblica o privata.

La borsa di studio non costituisce rapporto di impiego dipendente né pubblico né privato, non dà luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazione ai fini giuridici ed economici di carriera, né a riconoscimenti di anzianità (o automatici) ai fini previdenziali.

E' possibile usufruire delle borse di studio della Fondazione per un periodo massimo di 5 anni.

Le borse di studio si distinguono in Borse Junior e Borse Senior, il cui ammontare viene preventivamente stabilito nel budget definito dalla Direzione Scientifica sulla base dell'esigenza di reclutare candidati rispettivamente con maggiori o minori titoli.

Le Borse Junior hanno lo scopo di valutare l'attitudine del soggetto all'attività di ricerca. Lo stesso soggetto potrà essere assegnatario, a seguito di procedura selettiva, di una borsa Junior per un massimo di 2 anni consecutivi.

Le Borse Senior hanno una finalità formativa specialistica nella specifica area di ricerca. Lo stesso soggetto potrà essere assegnatario, a seguito di procedura selettiva, di una borsa Senior fino a un massimo di 3 anni, fermo restando che il periodo complessivo di borsa Junior e borsa Senior non può superare il quinquennio.

### **Art. 2 Compenso**

Il compenso annuale è suddiviso in 12 o più mensilità e sarà corrisposto in misura proporzionale alla durata effettiva del contratto.

Il compenso viene elaborato in rate mensili (1/12) con gli stipendi del personale dipendente e viene corrisposto tramite accredito bancario.

Il pagamento avviene solo a seguito di presentazione di dichiarazione mensile attestante l'espletamento dell'attività di ricerca svolta nel mese precedente, con il nulla osta al pagamento, controfirmata dal responsabile della ricerca e dal Direttore della S.C. presso cui il borsista presta la propria attività.

Il compenso viene erogato mensilmente e fa riferimento all'attività del mese precedente, per un massimo di 30 giorni.

### **Art. 3 Genesi delle borse di studio**

Le borse di studio rientrano nella programmazione delle attività relative a tematiche nell'ambito delle Neuroscienze Cliniche e Sperimentali nonché nell'ambito della ricerca sui servizi sanitari e gestionali.

Tutti i programmi di ricerca cui l'attribuzione delle borse di studio viene riferita dovranno essere presentati alla Direzione Scientifica.

I programmi di ricerca corrente, coerenti con le linee di ricerca, ed i programmi di ricerca finalizzata vengono vagliati dalla Commissione Scientifica nominata dal Direttore Scientifico.

#### **Art. 4 Bando di concorso**

Con provvedimento del Direttore Generale si delibera il pubblico concorso e si approva il relativo bando.

Il concorso per le borse di studio è per titoli e colloquio. Il bando di concorso deve essere pubblicato integralmente sul sito della Fondazione, per almeno 15 giorni.

#### **Art. 5 Requisiti generali di ammissione**

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

- cittadinanza italiana o di altra nazione dell'Unione Europea, nonché cittadinanza di altri stati esteri, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- titolo di studio richiesto per lo svolgimento dell'attività oggetto della borsa. I requisiti del presente articolo dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande;
- non avere compiuto i 35 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande.

Tale termine può essere aumentato nei casi di seguito elencati:

- a) in caso di maternità: di 18 mesi per ogni figlio. Si applica anche a coloro che si sono trovati nelle condizioni di cui all'art. 28, comma 1 del D.lgs. 151/01;
- b) in caso di congedo parentale: del periodo pari alla durata di congedo utilizzato per ogni figlio.

In ogni caso il borsista non deve aver compiuto i 41 anni alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande. Le motivazioni dell'estensione dovranno essere debitamente documentate nella domanda;

- non avere avuto alcuna forma contrattuale di lavoro nello stesso ambito della borsa messa a concorso.

#### **Art. 6 Domanda di ammissione al concorso**

La domanda di ammissione al concorso deve riportare i seguenti dati:

- ✓ il titolo della borsa cui s'intende concorrere;
- ✓ data e luogo di nascita e residenza attuale;
- ✓ cittadinanza;
- ✓ eventuali condanne penali riportate;
- ✓ titoli di studio posseduti;
- ✓ dichiarazione circa borse di studio precedentemente godute e corrispondenti date di fruizione;

- ✓ il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione al concorrente con indicazione di ogni altro riferimento idoneo a contattare il candidato;
- ✓ la firma del candidato in calce alla domanda

Alla domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria ivi compreso:

- ✓ il curriculum formativo e professionale, datato e firmato e autocertificato ai sensi del DPR 445/2000;
- ✓ l'elenco delle pubblicazioni edite a stampa o accettate dall'editore, con i riferimenti bibliografici necessari (PMID e/o DOI) per il reperimento tramite le principali banche dati di ricerca scientifica (p.e. PubMed).
- ✓ l'elenco dei documenti e dei titoli allegati, in carta semplice, presentato in duplice copia. I titoli devono essere prodotti in copia unica originale o autenticata ai sensi di legge.

#### **Art. 7 Ammissione al concorso**

Nel giorno stabilito per il colloquio la Commissione Esaminatrice, verificherà le domande di partecipazione, determinerà l'ammissione dei candidati e procederà al colloquio.

#### **Art. 8 Nomina della commissione esaminatrice ed espletamento del concorso**

La commissione esaminatrice è nominata su proposta del Direttore Scientifico/Direttore Amministrativo (a seconda della tipologia della borsa di studio da assegnare) ed è composta da:

- ✓ il Direttore Scientifico/Amministrativo della Fondazione, o suo delegato in caso di impedimento (Presidente);
- ✓ un Dirigente dell'Istituto ovvero un Ricercatore sanitario esperto nella materia a concorso (Componente);
- ✓ Segretario Verbalizzante.

Il concorso viene espletato in presenza o, in caso di sussistenza di particolari condizioni, mediante modalità telematiche.

#### **Art. 9 Criteri di valutazione**

La commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e valuta in un colloquio l'idoneità dei candidati a svolgere la ricerca in oggetto, nonché il grado di formazione professionale.

La valutazione dei candidati viene effettuata dalla Commissione Esaminatrice secondo le modalità di seguito indicate.

Il punteggio di cui la commissione esaminatrice dispone è complessivamente di 50 punti, così ripartiti:

- a) fino a 10 punti per i titoli;
- b) fino a 15 punti per le pubblicazioni;
- c) fino a 10 punti per il curriculum formativo e professionale;
- d) fino a 15 punti per il colloquio.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) 0,3 punti per anno di frequentatore presso la Fondazione, successivo al requisito di ammissione;
- b) 1 punto per anno di borsa di studio;
- c) 0,5 punti per altra Laurea non richiesta quale requisito di accesso, comunque inerente la materia a concorso;
- d) 0,2 punti per anno di altra laurea specialistica non richiesta quale requisito d'accesso;
- e) 0,5 punti per Master di I livello acquisito nella disciplina a concorso;
- f) 1 punto per master di II livello acquisito nella disciplina a concorso;
- g) 2 punti per titolo di Specializzazione acquisita nella disciplina a concorso, se non richiesta quale requisito d'accesso;
- h) 2 punti per Dottorato di Ricerca acquisito nella disciplina a concorso, se non richiesto quale requisito di accesso.

La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità e ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con l'oggetto della borsa da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. A tal fine, per una più corretta valutazione, la commissione attribuirà i seguenti punteggi:

- ✓ 1 punto per pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate e inerenti la materia di concorso;
- ✓ 0,5 punti per pubblicazioni su riviste internazionali non indicizzate, ma inerenti la materia di concorso;
- ✓ 0,35 per pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate non inerenti la materia di concorso;
- ✓ 0,25 per pubblicazioni su riviste internazionali non indicizzate non inerenti la materia di concorso;
- ✓ 0,2 per pubblicazioni in italiano o capitoli di libro e inerenti la materia di concorso;

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto all'oggetto della borsa da conferire. Il punteggio attribuito dalla commissione deve essere adeguatamente

motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo ed è così ripartito:

- a) fino a 3 punti per il voto di laurea così suddiviso:
  - a. da 100 a 102 punti 1
  - b. da 103 a 105 punti 1,5;
  - c. da 106 a 108 punti 2;
  - d. da 109 a 110 punti 2.5
  - e. 110 con lode punti 3
- b) fino a 3 punti per la specificità del piano di studi;
- c) fino a 2 punti per la partecipazione a seminari, convegni o altre iniziative di studio e formazione, anche diverse dalla disciplina oggetto della borsa di studio;
- d) 0,1 punti per mese di stage formativi all'estero, fino ad un massimo di 2 punti.

I periodi di attività sono valutati in dodicesimi per ogni mese. Non sono considerati periodi di attività inferiori a 15 giorni; quelli pari o superiori saranno valutati come un mese intero.

### ***Art. 10 Graduatoria***

La commissione esaminatrice redige un verbale dei propri lavori nel quale vengono indicate le motivazioni relative ai punteggi attribuiti ai singoli candidati e nel quale viene formulata la graduatoria dei candidati idonei, distintamente per ogni borsa bandita. Per essere ritenuti idonei è necessario aver comunque ottenuto un punteggio nel colloquio almeno di punti 9.000/15.000.

### ***Art. 11 Approvazione della graduatoria ed attribuzione delle Borse***

Verificata la regolarità del concorso, con provvedimento del Direttore Generale viene approvato il verbale della commissione esaminatrice e la graduatoria dei candidati idonei, e si attribuisce quindi ai vincitori la borsa di studio loro assegnata.

### ***Art. 12 Adempimenti dei vincitori***

I vincitori delle borse di studio sono invitati a presentare, al momento della sottoscrizione del contratto e comunque non oltre 30 giorni da tale data, l'originale o la copia autenticata del titolo di studio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma originale ed a fornire, tramite autocertificazione (ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28.12.00, o. 4-15), ogni dato previsto dall'apposito modulo fornito dall'Istituto.

### ***Art. 13 Profilo assicurativo del borsista***

Il borsista è assicurato presso l'INAIL, per tutto il periodo dell'incarico, contro gli infortuni e le malattie professionali. L'onere corrispondente è a totale carico della Fondazione, finanziato con le modalità previste per la borsa stessa.

Il borsista non è assicurato durante lo svolgimento di attività fuori dall'Istituto salvo non si trovi in altra istituzione italiana o estera, su formale disposizione scritta del responsabile.

L'Istituto assicura al borsista anche una copertura assicurativa contro i rischi determinati da responsabilità civile. Il premio corrispondente è a totale carico della Fondazione.

### ***Art. 14 Profilo fiscale del borsista***

Il compenso erogato ai borsisti è assimilato al reddito da lavoro dipendente ed è assoggettato ad Irpef, Inail ed Irap (art. 50, comma 1, lettera c, TUIR).

La somma corrisposta a titolo di borsa non è soggetta a contributi assistenziali e previdenziali INPS né alla gestione separata INPS, come previsto dalla Legge 8 agosto 1995, n.335 (art. 2, comma 26).

### ***Art. 15 Adempimenti della Fondazione nei confronti del borsista***

Il borsista è sottoposto ai controlli sanitari analoghi a quelli previsti dalla legge per i dipendenti.

L'Istituto fornisce al borsista il camice e provvede al cambio ed al lavaggio.

### ***Art. 16 Decadenza***

Colui che, senza giustificato motivo, non inizia l'attività di borsista, entro 15 giorni dal termine fissato dalla comunicazione dell'Amministrazione, decade dalla borsa di studio. Per comprovate ragioni, con una determinazione adottata dal responsabile della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, è possibile prorogare il termine di inizio dell'attività di borsista.

Decade dalla borsa di studio chi abbia conseguito l'attribuzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore Generale che ha facoltà di utilizzare la graduatoria per l'attribuzione della borsa per il periodo residuo anche nel caso di rinuncia del titolare.

### ***Art. 17 Acquisizione di formazione e perfezionamento***

Al fine di acquisire diretta e ampia esperienza, anche di tipo clinico e sperimentale, il responsabile della ricerca o il Direttore della S.C. presso cui il borsista presta la propria attività, può destinare il borsista stesso a compiti che, pur non rientrando

direttamente nella disciplina oggetto della borsa di studio, possano comunque perfezionare l'apprendimento teorico-pratico del borsista.

### **Art. 18 Comportamento durante l'attività**

Il borsista è tenuto al diligente adempimento dell'attività di cui al bando di concorso, ispirandosi al principio di un'assidua e responsabile collaborazione.

E' tenuto al segreto professionale e al segreto sulle informazioni che possono venire a sua conoscenza durante il lavoro nell'Istituto.

Ha l'obbligo di curare e custodire il materiale affidatogli ed ha il dovere di prestare la sua opera uniformandosi ai principi di etica professionale.

Il borsista, pur non essendo soggetto alla otestà disciplinare dell' Amministrazione, è tenuto a prendere visione dei rischi specifici esistenti, di cui al documento di valutazione a disposizione di ogni reparto, impegnandosi, durante la permanenza in Istituto a rispettare la segnaletica di sicurezza e le eventuali norme o procedure di sicurezza impartite o segnalate dal responsabile della ricerca o dal Direttore della S.C. presso cui presta la propria attività oltre che ogni altra normativa regolamentare dell' Istituto e di legge

### **Art. 19 Regolamento dell'attività del borsista**

L'attività del borsista si svolge sulla base delle disposizioni e indicazioni del responsabile della ricerca o del Direttore della S.C. nel cui ambito è stata attribuita la borsa di studio, al quale competono anche le correlate funzioni di vigilanza e controllo.

La sede naturale dello svolgimento dell'attività del borsista è presso la struttura specificata nel bando di concorso. Per motivi inerenti all'attività di formazione e/o allo svolgimento dell'attività clinica o di ricerca, il borsista potrà svolgere temporaneamente la sua attività presso altre strutture interne all'Istituto o presso altri Enti Italiani o Stranieri.

Tale necessità di allontanamento è proposta dal responsabile ed è approvata dal Direttore Scientifico o da Direttore Amministrativo per le borse di studio dell'area amministrativa.

Il borsista potrà usufruire di un rimborso delle spese di trasporto e di sostentamento sostenute, purché debitamente documentate, sulla base di fondi che ogni responsabile del progetto ha a disposizione alla voce "viaggi e missioni" nei piani di spesa dei progetti cui collabora il borsista.

### **Art. 20 Rinnovo o proroga dell'attività del borsista**

Per motivazioni legate a comprovate esigenze della S.C. è possibile prorogare la Borsa di Studio, nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione e dell'immissione in servizio del nuovo assegnatario della suddetta Borsa.

Nel caso in cui il progetto cui la Borsa di Studio fa riferimento fosse ancora attivo alla scadenza del contratto, per esigenze legate all'attività di ricerca, fornendo apposita e

relativa documentazione, è possibile permettere all'assegnatario della Borsa di Studio di continuare a svolgere la sua attività fino alla nuova scadenza del progetto, tramite l'adozione di un provvedimento dirigenziale e la sottoscrizione di un nuovo contratto ad essa legato.

### **Art. 20 Sospensione temporanea dell'attività**

Nel corso di un anno il borsista può fruire di un periodo di assenza massima di 20 giorni lavorativi, fruibili anche frazionatamente.

Nel caso di malattia che si protragga per un periodo superiore a 1/6 della durata del contratto, quest'ultimo potrà essere risolto su richiesta del Direttore della S.C. di riferimento.

Il periodo di malattia deve comunque essere attestato con un certificato del medico curante da inviarsi entro 3 giorni al responsabile della ricerca o al Direttore dell's S.C. presso cui il borsista presta la propria attività.

Il borsista ha, inoltre, diritto a 15 giorni consecutivi per licenza matrimoniale. In tale circostanza il pagamento verrà interrotto per tutto il periodo di assenza.

Le assenze devono essere concordate con il responsabile della ricerca o il Direttore della S.C. nel cui ambito è stata attribuita la borsa di studio.

La borsista in stato di gravidanza deve dare immediata comunicazione di tale condizione e comunque entro 30 giorni da quando ne viene a conoscenza, alla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, presentando certificato medico attestante la data presunta del parto.

Salvo che la Direzione sanitaria della Fondazione o l'Ispettorato del Lavoro dispongano l'astensione anticipata secondo le rispettive competenze, la borsista dovrà sospendere l'attività lavorativa per un periodo di 5 mesi a decorrere da due mesi precedenti la data presunta del parto (così come previsto dall'art. 16, d.lgs. n. 151/2001) con la facoltà di sospendere l'attività a partire da un mese precedente la data presunta del parto (così come previsto dal art. 20, d.lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni) o "esclusivamente dopo l'evento del parto" (così come previsto dall'art. 16, comma 1.1, del d.lgs. 151/2001). Tale beneficio si applica anche nei casi di cui all'art. 28, comma 1 del medesimo d.lgs..

In tale periodo di sospensione dell'attività non verrà erogato alcun corrispettivo.

### **Art. 21 Rilievi sul comportamento durante l'attività**

Decadono dal godimento della Borsa di studio coloro che durante l'attività di borsista non assolvano gli obblighi loro connessi o diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista, è deliberata dall'Istituto su proposta motivata del Responsabile della Struttura Organizzativa presso cui il borsista medesimo svolge la sua attività.

### **Art.22 Partecipazione a Congressi, Convegni etc.**

Qualora il responsabile della ricerca, o il Direttore della S.C. presso cui il borsista presta la propria attività, ravvisa un interesse particolare per l'acquisizione da parte del borsista di conoscenze nell'ambito dello specifico programma sul quale è stata attribuita la borsa di studio, può consentire la partecipazione dello stesso a stages presso centri di ricerca nazionali o internazionali. La durata dello stages sarà concordata con il Centro presso cui il borsista svolgerà il periodo formativo in relazione alle specifiche attività previste nell'ambito del progetto, Parimenti il responsabile della ricerca, o il Direttore della S.C. presso cui il borsista presta la propria attività può consentire, la partecipazione del borsista a Congressi, Convegni, Seminari etc.

La partecipazione del borsista nelle ipotesi del presente articolo non dà luogo ad assenza con conseguente sospensione dell'attività di borsista e non rientra nelle fattispecie previste dal precedente art. 20.

E' riconosciuto al borsista il rimborso delle sole spese documentate (viaggio, soggiorno, pasti, con le modalità di cui all'art. 3, C. 12, Regolamento missioni della Fondazione).

I relativi costi sono a carico dei fondi nell'ambito del finanziamento della borsa di studio o di altri fondi destinati all'attività di ricerca.

Al borsista può essere riconosciuto l'anticipo del biglietto di viaggio per la partecipazione al congresso.

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire agli Organi competenti, dal responsabile della ricerca o dal Direttore della S.C. presso cui il borsista presta la propria attività, almeno 30 giorni prima della data di inizio della partecipazione. Eventuali richieste di deroga a tale termine dovranno essere motivate per iscritto dal responsabile della ricerca o dal Direttore della S.C. presso cui il borsista presta la propria attività.

### **Art. 23 Mensa**

Il borsista è ammesso a fruire di un pasto al giorno nella mensa della Fondazione alle stesse condizioni previste per il personale dipendente.

Il costo corrispondente, inteso quale costo aggiuntivo rispetto all'importo della borsa, sarà finanziato con le stesse modalità della borsa.

### **Art. 24 Divieti**

Il borsista, nell'ambito della Fondazione, non è abilitato a:

1. firmare le cartelle cliniche e ogni altra documentazione clinica a valore legale o amministrativo.
2. effettuare visite ambulatoriali senza la presenza di un Dirigente medico della Fondazione. Può essere presente nell'ambulatorio dove il medico dipendente dell'ente, visita il malato.
3. usare il ricettario della Fondazione o del SSN.

### **Art. 25 Incompatibilità**

Lo svolgimento di attività di borsista nell'Istituto è incompatibile con ogni altra attività ed in particolare con:

1. ogni rapporto di lavoro dipendente presso aziende e/o enti pubblici e privati;
2. il godimento di altra borsa di studio attribuita al di fuori della Fondazione;
3. contratti di ricerca di qualunque tipo attribuiti al di fuori della Fondazione;
4. tirocinio di laureati in Scienze biologiche per l'ammissione all'esame di Stato;
5. attività di medico in rapporto di convenzione con il SSN, comprese le guardie mediche.

Il borsista, all'inizio della sua attività in Istituto, dovrà dichiarare di non rientrare nella fattispecie del presente articolo.

Qualora il borsista dovesse contravvenire alle disposizioni del presente articolo o del precedente, decadrà immediatamente dalla borsa di studio.

Il provvedimento sarà avviato dal responsabile della ricerca o dal Direttore della S.C. presso cui il borsista presta la propria attività o dal Direttore Scientifico e adottato con deliberazione del Direttore Generale della Fondazione.

### **Art. 26 Certificazioni**

Le certificazioni attestanti l'attribuzione, la sospensione e la cessazione della borsa di studio vengono rilasciate dall' Amministrazione dell'ente (S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane), mentre le dichiarazioni attestanti la frequenza e l'attività del borsista sono rilasciate dalla Direzione Scientifica.

### **Art. 27 Recesso**

Il borsista è tenuto a rispettare la naturale scadenza del contratto.

Qualora intendesse recedere prima della scadenza stabilita, al fine di evitare danni che potrebbero compromettere la realizzazione del progetto oggetto della borsa, dovrà comunicare le sue intenzioni alla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, con atto scritto, controfirmato dal Responsabile del progetto, almeno 15 giorni prima della data di recesso.

Nel caso in cui il borsista non dovesse adempiere a tale dovere, sarà tenuto al pagamento all'Istituto di una sanzione corrispondente al compenso che sarebbe spettato per il periodo di preavviso non dato.

### **Art. 28 Risoluzione del rapporto**

Le parti, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, possono accordarsi a rinunciare ai termini di preavviso nei seguenti casi:

- ✓ impossibilità del borsista, per cause accertate, di espletare l'incarico tranne che nei casi di cui all'art. 20 o in presenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 25 del presente regolamento;

- ✓ sopravvenienza nell'esecuzione della borsa di fatti e provvedimenti che mutino le condizioni all'origine del contratto o che ne rendano impossibile l'esecuzione;
- ✓ mancato assolvimento, da parte del borsista, degli obblighi connessi al progetto oggetto della borsa di studio o non corrispondenza del piano di lavoro che riveli un non corretto ed efficiente adempimento della prestazione lavorativa.

La risoluzione anticipata, deliberata dal Direttore Generale della Fondazione, su proposta motivata del Responsabile del Progetto di ricerca presso cui il borsista svolge la sua attività, dovrà contenere il parere del Direttore Scientifico, previa presa d'atto delle giustificazioni e dei chiarimenti del borsista.

### **Art. 29 Controversie**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Istituto e il borsista per quanto concerne l'applicazione e l'interpretazione del contratto sarà decisa da un Collegio di tre arbitri, i primi due nominati rispettivamente da ciascuna delle parti ed il terzo in accordo tra le parti stesse e, in difetto, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano. Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore.

Le decisioni del Collegio sono inappellabili.